



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## APPROVATO IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO

---

*Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia, uno schema di decreto legislativo in materia di difesa d'ufficio.*

---

di **Eleonora De Angelis**  
IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

Pubblicato, Venerdì 30 Gennaio 2015

Il **diritto di difesa**, e di conseguenza l'accesso effettivo e concreto al sistema giurisdizionale, rientra tra le **garanzie processuali "minime"**, previste all' **articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, che una persona indagata o imputata per un reato deve poter godere nell'ambito di un processo che voglia dirsi "giusto" (o equo). Affinchè un processo possa dirsi "equo", infatti, è necessario assicurare l'effettività dell'assistenza di un difensore, in modo tale che ciascuna parte, coinvolta in una controversia giuridica, abbia la possibilità di esercitare pienamente le proprie ragioni. Come spesso accade nelle aule dei Tribunali, però, il diritto di difendersi e far valere le proprie ragioni risulta essere privilegio e conquista di "pochi". L'accesso alla giustizia, invero, è costellato di una serie innumerevole di ostacoli e di difficoltà pratiche, quali la **lingua**, che spesso si rivela incomprensibile per l'accusato, i **costi** da affrontare durante l'iter procedimentale e i **tempi processuali**, eccessivamente e pregiudizievolemente lunghi.

"Tallone di Achille" in tema di **equità** dei procedimenti, è il diritto al **gratuito patrocinio per i non abbienti**, previsto al co. 3 dell'art. 24 della Costituzione, secondo il quale "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". Il processo non può e soprattutto non deve essere accessibile solo per i "ricchi" cioè per chi ha disponibilità finanziarie: se così fosse, non sarebbe nel torto chi afferma che "quanto più si è poveri, tanto più aumentano le probabilità di ritrovarsi sul banco degli imputati". In tale prospettiva, l'assistenza di un difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, si rivela una regola di civiltà giuridica ma soprattutto è espressione di una società democratica e personalista, che si preoccupa di realizzare i diritti dei singoli individui che la compongono.

Con specifico riguardo alla **difesa d'ufficio**, il **30 Ottobre** scorso il **Consiglio dei Ministri** ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia Andrea Orlando, uno schema di decreto legislativo in materia di **riordino della disciplina della difesa d'ufficio**, in attuazione della delega al Governo, prevista dalla **legge 247/2012**. Secondo il provvedimento, l'**elenco** dei difensori d'ufficio, attualmente tenuto presso ciascun Consiglio dell'ordine, dovrà essere unificato su base nazionale e affidato al Consiglio Nazionale Forense, competente in relazione alle modalità di iscrizione e di aggiornamento. Affinchè la difesa d'ufficio risulti essere maggiormente qualificata, viene limitata la possibilità di iscriversi come difensori di ufficio soltanto a quegli avvocati che hanno maturato un'**esperienza pregressa di cinque anni** in materia penale, oppure che abbiano conseguito il **titolo di specialista in diritto penale**.

**I professionisti che sono già iscritti** negli elenchi tenuti presso il Consiglio dell'Ordine risulteranno automaticamente iscritti nell'elenco nazionale, con il solo onere di dimostrare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, di avere i requisiti richiesti

dalla nuova normativa. Inoltre, il nominativo del difensore d'ufficio dovrà essere **fornito all'autorità procedente dai consigli dell'ordine locali**, che devono essere in possesso di un loro elenco di iscritti all'albo (che facciano però parte dell'albo nazionale).

---